



301/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80187/pensioni di guerra del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata il omissis a omissis (omissis) ed ivi
residente, in via omissis, n. omissis,
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al
ricorso, dagli Avv. Paolo Bonaiuti (C.F.
BNTPLA66B05C745M) e Susanna Chiabotto (C.F.
CHBSNN64S45L219T), ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dei medesimi, sito in Roma, in via
Riccardo Grazioli Lante, n. 16, che dichiarano di
volere ricevere le comunicazioni di rito relative al
presente giudizio agli indirizzi p.e.c.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e
susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org e fax n.
06/3700620;

- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Ministero dell'economia e delle finanze** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria PISCOPO, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dalla dott.ssa Annamaria FASONE, funzionaria del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in Roma, in via XX settembre, n. 97, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. dcst.dag@pec.mef.gov.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21.7.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Massimo SILVESTRI (per delega orale) per la parte ricorrente, e la dott.ssa

Antonella GIAMMICHELE (delegata ad intervenire) per il Ministero, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il presente giudizio è originato da un ricorso in riassunzione, depositato in data 2.11.2023, a seguito di giudizio di appello n. 59308, su gravame nei confronti della sentenza di primo grado di questa Sezione, 17.8.2020, n. 364/2020, conclusosi con la sentenza 19.9.2023, n. 395, della Sezione I giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, che, con riferimento al mancato espletamento di un'attività peritale da parte di un apposito organo all'uopo incaricato e formalmente nominato, ha disposto il rinvio al giudice di primo grado.

2. Parte ricorrente è titolare di pensione di 4[^] ctg. Tab. A -iscrizione n. 2935876-, a decorrere dal 1.12.2008, per effetto della determinazione n. 45512 in data 2.10.2009 del MEF, per cumulo delle seguenti infermità:

(1) esiti di f.a.f. da scoppio di ordigno bellico alla faccia, arti superiori e inferiori consistenti in cicatrici consolidate libere di cui una all'angolo dx del labbro inferiore retratto e deturpante per deformazione del labbro, altre ferite agli arti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

bassamente aderenti senza apprezzabili disturbi trofofunzionali (7^);

(2) cicatrice al volto con carattere deturpante (8^);

(3) mancanza di 15 denti con masticazione insufficiente (7^);

(4) esiti di pregressa bulboduodenite con lesione ulcerata bulbare cicatrizzata e sindrome disfalgica ed ernia iatale da scivolamento (8^);

3. con istanza in data 25.2.2012, depositata in data 28.2.2012, parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 377 del 1999, il riconoscimento di aggravamento e interdipendenza ai fini del più favorevole trattamento pensionistico con espresso riferimento a *"esiti F/A/F agli arti sup. e inf. consistenti cicatrici consolidate libere di cui, una all'angolo del labbro inf. retratta, deturpata per deformazione dal labbro inf. e alcune agli arti largamente aderenti senza apprezzabili disturbi trofici e funzionali"*. Con determinazione n. 46137 in data 10.8.2012 il MEF ha respinto l'istanza sulla base del verbale della commissione medica di verifica del 10.5.2012 - verbale n. 30897 - per non constatato aggravamento delle infermità pensionate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con istanza in data 19.4.2013, depositata in data 10.5.2013, parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 377 del 1999, il riconoscimento di aggravamento e interdipendenza ai fini del più favorevole trattamento pensionistico con espresso riferimento a *"esiti di f.a.f. da scoppio di ordigno bellico alla faccia, agli arti sup. ed inf. consistenti in cicatrici consolidate, libere di cui una all'angolo dx del labbro inferiore, retratta e deturpante per deformazione labbro, altre ferite agli arti bassamente aderenti senza apprezzabili disturbi trofo funzionali. Cicatrici al volto con carattere deturpante. Mancanza denti con masticazione insufficiente. Esiti di pregressa bulbo duodenite con lesione ulcerata bulbare cicatrizzata. Con determinazione n. 46352 in data 22.10.2013 il MEF ha respinto la domanda sulla base del verbale della commissione medica di verifica in data 12.9.2013 - verbale n. 35207 - che ha inoltre diagnosticato le seguenti infermità:*

(5) *insufficienza venosa cronica degli arti inferiori da flebopatia dilatativa per malattia varicosa ed arteriopatia ostruttiva trattata con procedura interventistica endovascolare femorale superficiale sinistra;*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(6) artrosi della colonna, delle anche, delle ginocchia e del collo piede dx e sx, giudicate non interdipendenti con quelle già pensionate in quanto diversa e tipologia, non correlabile.

5. Parte ricorrente, acquisita favorevole perizia medica in data 15.1.2017 (dott. Fiorani), favorevole anche in relazione alle infermità (nn. 5,6) attestate per la prima volta dalla menzionata commissione medica di verifica in data 12.9.2013 (verbale n. 35207), proponeva ricorso innanzi a questa Sezione per il riconoscimento e la dichiarazione del diritto alla pensione di guerra vitalizia di 1^a ctg. Tab. A, per cumulo, dalla data della domanda, oltre accessori di legge. Detto ricorso era deciso con la menzionata sentenza n. 364 del 2020 di questa Sezione, poi gravata in appello, con gli esiti già descritti.

6. Con memoria di costituzione, depositata in data 30.10.2024, si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze.

5.1 in punto di diritto:

a. evidenzia che, anche alla luce della sentenza di appello da cui è scaturita la riassunzione, la situazione oggetto del giudizio è quella sussistente alla data delle istanze (rispettivamente del 2012 e del 2013) e che pertanto non sarà utilizzabile ai

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fini del giudizio di aggravamento la documentazione sanitaria successiva alla domanda, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte;

b. contesta la perizia allegata da parte ricorrente, in relazione al prospettato aggravamento, nei termini meglio specificati nella memoria di costituzione;

c. eccepisce la manifesta infondatezza del preteso passaggio dalla categoria 4 alla categoria 1, in quanto in contrasto con quanto previsto nella Tabella A allegata al T. U. n. 915/78.

5.2 In conclusione, chiede di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.

7. In data 31.10.2024 parte ricorrente depositava note d'udienza replicando alle avverse difese.

8. In data 7.11.2024 il Ministero depositava documentazione.

9. In esito all'udienza del 13.11.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 15.11.2024, n. 176/2024, disponeva l'acquisizione di un parere medico-legale, all'uopo incaricando il Collegio Medico Legale, sezione Speciale, presso la Corte dei conti in Roma, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura squisitamente tecnica, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

"1) se le quattro infermità, sopra indicate con i nn. da (1) a (4) e già oggetto di pensione di 4^ ctg. Tab. A - iscrizione n. 2935876-, a decorrere dal 1.12.2008, siano oggetto di aggravamento, rispettivamente, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda (28.2.2012) e/o dalla data di presentazione della seconda domanda (10.5.2013);

1. in caso affermativo, indicare se l'aggravamento comporti l'ascrizione delle infermità, per cumulo, alla 1^ ctg. Tab. A ai fini del trattamento di pensione di guerra, ovvero ad altra categoria più favorevole rispetto alla 4^ (già riconosciuta), e la decorrenza della stessa," alla luce della documentazione allegata all'ordinanza, comprensiva dei fascicoli di ufficio anche del primo giudizio di primo grado e del giudizio di appello, con facoltà di visita diretta ove ritenuta necessaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

10. In esito all'udienza del 17.12.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 17.12.2025, n. 89/2025, preso atto che il parere richiesto non risultava ancora reso, disponeva il rinvio della prosecuzione del giudizio alla data odierna.

11. In data 23.2.2026 il C.M.L. depositava il richiesto parere, che concludeva nei seguenti termini:

"le quattro infermità, sopra indicate con i nn. da (1) a (4) e già oggetto di pensione di 4^ ctg. Tab. A - iscrizione n. 2935876-, a decorrere dal 1/12/2008, non sono oggetto di aggravamento sia in relazione alla presentazione della prima domanda di aggravamento (28/02/2012) che alla data di presentazione della seconda istanza (10/5/2013) decadendo la necessità di migliore ascrizione tabellare sia singolarmente che per cumulo".

12. In data 2.7.2026 parte ricorrente depositava osservazioni critiche e repliche al parere medico legale definitivo del Collegio Medico Legale redatte dal Dott. Nicola Maffeo del 1.07.2026.

13. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Con il ricorso in riassunzione parte ricorrente tende ad ottenere, previa disapplicazione dei due provvedimenti di rigetto adottati dal Ministero, sopra indicati, il riconoscimento e la dichiarazione del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

diritto alla pensione di guerra vitalizia di 1^ categoria tabella A, per cumulo, per effetto di aggravamento, così come richiesto con le due istanze sopra descritte, dalla data della domanda, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti, in relazione alle quattro infermità sopra riportate e che hanno dato luogo al riconoscimento, per cumulo, di pensione di 4^ ctg. Tab. A -iscrizione n. 2935876-, a decorrere dal 1.12.2008, per effetto della determinazione n. 45512 in data 2.10.2009 del MEF.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Preliminarmente occorre precisare che il vincolo derivante dalla decisione di appello. Da cui scaturisce la riassunzione, concerne sostanzialmente la mancata acquisizione di parere medico legale circa l'aggravamento e le conseguenze sulla categoria di pensione, per cui è causa.

4. Nel merito, il ricorso non è fondato alla luce dell'articolato parere medico legale reso dal Collegio Medico legale, che ha confermato e condiviso le conclusioni dei pareri resi in sede amministrativa, recepiti dai due provvedimenti del Ministero avverso i quali è stato proposto il giudizio iniziale, da cui scaturito il presente giudizio in riassunzione.

Detto parere, che è stato reso, con la partecipazione del consulente di parte attrice, in assenza dei consulenti della controparte, previa disamina di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato e pertanto deve essere condiviso per il rigore logico-scientifico espresso. Infatti, appare utile evidenziare che il parere dà condivisibilmente atto che:

- si tratta di *"un caso medico legale ormai stabilizzato nel tempo"*. Ciò si appalesa corretto atteso che la ricorrente, nata nel 1946, ha subito i traumi all'età di nove anni, quindi nel 1955. In sintesi, al momento della presentazione delle 2 istanze per cui è causa (2012 e 2013), erano trascorsi oltre 50 anni dall'evento, con conseguente stabilizzazione degli effetti;

- evidenzia poi che si tratta di caso *"ampiamente e sufficientemente valutato e studiato (nella considerazione delle molteplici istanze di aggravamento/interdipendenza presentate dalla ricorrente negli anni) da parte delle commissioni che hanno valutato le condizioni medico-legali dell'istante"*;

- ciò posto, ha concluso che le prime due infermità
- che devono essere ricondotte a lesioni che attingono

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

un unico distretto anatomico-funzionale, attinto dalle schegge metalliche originate dallo scoppio dell'ordigno, che hanno provocato esiti cicatriziali e successive deturpazioni (labiali e del volto) - sono state correttamente valutate in sede amministrativa;

- ha valutato altrettanto corretta la valutazione delle rimanenti due infermità;

- ha conclusivamente ritenuto non condivisibile la prospettazione di parte come ascrivibilità del complesso delle infermità, per cumulo, alla 1^a categoria;

- ha poi puntualmente replicato alle osservazioni critiche del consulente di parte.

L'ulteriore nota del perito di parte attrice appare del tutto irrituale, in quanto formula osservazioni ripetitive nella sostanza delle argomentazioni sostenute nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali e motivatamente non condivise dal parere finale del C.M.L..

Peraltro, non può non notarsi che detta ulteriore nota sviluppa (in 9 pagine) gli argomenti già esposti nelle osservazioni (contenute in 4 pagine) al parere preliminare: ne risulta confermata l'irritualità di tali deduzioni finali, che, in virtù, quantomeno, del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

principio di concentrazione delle attività processuali a fini di contenimento della durata dei processi, avrebbero dovuto essere, invece, tempestivamente articolate in relazione al parere preliminare, siccome espressamente previsto nell'ordinanza istruttoria, in applicazione del combinato disposto degli artt. 166 e 97, comma 5, lett. c) e d), c.g.c..

In proposito, sono da condividersi le valutazioni del C.M.L., atteso che:

a. le operazioni peritali, sul piano giuridico, non possono ampliare l'ambito del giudizio, che nella specie è delimitato dalle istanze di aggravamento (e non di interdipendenza) alla data di presentazione delle istanze per cui è causa (2012 e 2013) ai fini del riconoscimento per cumulo della 1^a ctg..

Più in generale ciò deriva dal divieto - pacifico in giurisprudenza - di tener conto di aggravamenti successivi alla specifica domanda amministrativa, derivante dall'art. 21 disp. att. c.g.c. (per tutte, Cdc., sez. giur. Campania, n. 233/2025; II sez. giur. app., n. 115/2025; id., n. 379/2022; sez. giur. Puglia, n. 141/2021 e, già prima dell'entrata in vigore del c.g.c.: II sez. giur. app., n. 1131/2016; I sez. giur. app., n. 388/2016; SS.RR. n. 2/QM/2002.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dunque, esula dalla competenza del consulente del Giudice la valutazione di infermità ulteriori (rispetto alle 4 già riconosciute), in relazione alle quali non risulta presentata alcuna istanza in sede amministrative né un provvedimento specifico dell'amministrazione, per cui opera comunque la preclusione ex art. 153 c.g.c.;

b. la valutazione del C.M.L., di non tenere conto delle certificazioni successive alla data di presentazione di dette istanze, appare del tutto coerente con la premessa valutativa, sopra riportata, secondo cui si tratta di *"un caso medico legale ormai stabilizzato nel tempo"*, per le ragioni sopra illustrate.

Peraltro, sul punto, il perito di parte si limita a censurare in via generale il parere, prima preliminare e poi definitivo, senza addurre approfondite argomentazioni e prove specifiche e cogenti circa i pregiudizi ulteriori da aggravamento che le infermità riconosciute avrebbero prodotto già nel 2012 e nel 2013, ma che sarebbero stati clinicamente riscontrabili, non all'atto di presentazione delle istanze, ma solo successivamente. Né può sottacersi che la certificazione dell'ASL di Frosinone del 3.12.2024 (più volte richiamata dal

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

perito di parte) non può rientrare nell'ambito del fascicolo del giudizio, in quanto, essendo successiva al ricorso in riassunzione, non poteva essere inserita, ed infatti non risulta depositata, nel fascicolo inserito nel sistema Giudico: invero non poteva essere inserita, in quanto ancora non esistente, negli atti di parte depositati prima del 3.1.2.2024, e comunque non risulta depositata in allegato ai depositi di parte successivi a detta data (né alle relazioni depositate il 20.2.2026 e il 1.7.2026 né alla nomina del perito depositata in data 9.12.2025).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ne consegue l'infondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.

6. L'esito alternativamente sfavorevole del giudizio di appello e del presente grado di giudizio giustifica, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio, nei sensi di cui in motivazione;
- nulla per le spese della sentenza.

Motivazione in 60 giorni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21.7.2026.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se

esistenti, del dante causa e degli aventi causa e
di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04.08.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
04.08.2026 12:42:30
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03